



# Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20010 (MI) - C.F. 01401970155  
Centralino: 0331.401564 (r.a.) - Fax: 0331.403837 - Polizia Locale: 0331.404074  
www.sangiorgiosl.org - E-mail: info@sangiorgiosl.org  
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

## **INFORMATIVA IMU 2022**

### **SCADENZA ACCONTO 16 GIUGNO 2022**

Si informa la cittadinanza che le scadenze di pagamento dell'IMU per l'anno 2022 sono le seguenti:

- **16 giugno 2022**, per il versamento della rata in acconto o della rata unica;
- **16 dicembre 2022**, per il versamento della rata di saldo.

Il Consiglio Comunale non ha apportato variazioni alle aliquote, che sono rimaste immutate rispetto al 2021 (ad eccezione di quella per i beni merce, per i quali è subentrata *ex lege* l'esenzione dall'imposta):

<b>Tipologie di immobili</b>	<b>Aliquota IMU ‰</b>
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)	6,0 (Detrazione: € 200,00)
Abitazione principale categorie <u>diverse</u> da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)	ESENZIONE
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	10,6 (di cui 7,6 riservata allo Stato)
Fabbricati C/1 e relative pertinenze (1 per tipologia) il cui proprietario o possessore avvia una attività nell'anno di imposta (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)	0,0
Beni merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)	ESENZIONE
Fabbricati rurali ad uso strumentale (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)	1,0
Aree edificabili	8,6
Altri immobili (es. seconde case, secondi box, ulteriori pertinenze, negozi, laboratori, magazzini, terreni non edificabili, ecc. purché non rientranti nelle casistiche precedenti)	10,6

Con deliberazione n. 37 del 16.03.2022 la Giunta Comunale ha determinato i valori medi delle aree fabbricabili per l'anno 2022 confermando i valori medi in vigore nell'anno 2021.

### **IL CALCOLO DEL DOVUTO DI IMU E TASI E LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI PAGAMENTO (F24) SONO A CURA DEL CONTRIBUENTE.**

Sul sito istituzionale del Comune - [www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it](http://www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it) - è disponibile il "Calcolatore IMU 2022", programma personalizzato dell'Amministrazione Comunale: inserendo i dati necessari si ottiene il calcolo dell'importo, la compilazione automatica e la stampa dell'F24 da utilizzare per il pagamento.

**Per agevolare i contribuenti over 65, l'Ufficio Tributi si rende disponibile su richiesta ad effettuare il calcolo del dovuto e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento dell'IMU.**

Si informa che **l'accesso all'Ufficio Tributi comunale è possibile solo su appuntamento**, da concordare telefonando al numero **0331/401564 interno 8** oppure inviando una mail all'indirizzo [tributi@sangiorgiosl.org](mailto:tributi@sangiorgiosl.org).

## **COSA E' CAMBIATO RISPETTO AL 2021?**

A decorrere dall'anno di imposta 2022:

- sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati (c.d. "beni merce"). Per fruire dell'agevolazione è necessaria la presentazione di una apposita dichiarazione;
- nel caso in cui i membri del nucleo familiare (es. marito e moglie) abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale o anche nel territorio di comuni diversi, l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare stesso.



## **COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE? E' DOVUTA L'IMU SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI?**

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

**Le abitazioni principali sono esenti da IMU** ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili di lusso: ville, castelli, palazzi, ecc.), per le quali l'IMU è dovuta ugualmente ma con un'aliquota ridotta ed una detrazione di 200,00 €.

Allo stesso regime dell'abitazione principale sono assoggettate le pertinenze della stessa, nei limiti di una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.



**ATTENZIONE: non basta possedere un solo immobile nel territorio comunale o nazionale per far sì che esso sia abitazione principale e quindi esente da IMU, ma servono anche la residenza anagrafica e la dimora abituale.**



**Qualora un immobile dovesse risultare abitazione principale solo per una parte dell'anno l'IMU è dovuta per restanti mesi di possesso.**

Nel caso in cui i membri del nucleo familiare (es. marito e moglie) abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale o anche nel territorio di comuni diversi, l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare stesso.